



DISEGNO DI LEGGE

**d’iniziativa dei senatori ALBANO, ASTORRE, FEDELI, GATTI, Rita GHEDINI,
PEZZOPANE, PUPPATO e RICCHIUTI**

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 10 SETTEMBRE 2013

Disposizioni fiscali in favore dei lavoratori frontalieri

ONOREVOLI SENATORI. - L'economia originata dal lavoro transfrontaliero rappresenta la fonte primaria per le popolazioni e per lo sviluppo dei territori confinanti con l'Italia e gli Stati limitrofi. Le mansioni che i nostri cittadini occupano sono in molti casi di rilievo e di elevata professionalità e la loro attività è regolata e garantita da specifici accordi bilaterali tra Italia e Stati limitrofi.

Inoltre, i lavoratori frontalieri sono considerati da sempre una risorsa per il nostro Paese, visto che oltre ad importare nel territorio italiano il *know how* e l'esperienza appresa all'estero, creano redditi assoggettabili a tassazione in Italia, «importando» ricchezza da altri Stati.

In base alla normativa italiana vigente, il lavoratore frontaliero è colui che, residente in Italia, presta all'estero la sua attività in via continuativa e come oggetto esclusivo del rapporto, nelle zone di frontiera e in altri Paesi limitrofi senza però soggiornarvi.

La normativa comunitaria, invece, designa come «lavoratore frontaliero» qualsiasi lavoratore occupato sul territorio di uno Stato membro e residente sul territorio di un altro Stato membro (criterio politico), dove torna in teoria ogni giorno o almeno una volta alla settimana (criterio temporale) (articolo 1, lettera f), del regolamento (CE) n. 883/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004).

Per quanto riguarda l'Italia è indubbio che il lavoro frontaliero costituisce una risorsa economica, ma anche sociale e umana non indifferente: basti pensare ai circa 62.387 lavoratori che varcano tutti i giorni i confini con la Svizzera, dei 1.500 con la Francia, dei 3.700 con il Principato di Mo-

naco, dei 5.400 con San Marino, dei 1.894 con la Città del Vaticano, dei 1.000 con l'Austria e in fine di 1.500 con la Slovenia.

In assenza di convenzioni bilaterali, e nella situazione in cui ci troviamo oggi, cioè senza una disciplina definitiva, le diverse disposizioni contenute nelle recenti leggi finanziarie hanno stabilito fino a tutto il 2010, che i redditi derivanti dal lavoro dipendente prestato, in via continuativa e come oggetto esclusivo del rapporto, all'estero in aree di frontiera e in altri Stati vicini a quello domestico da soggetti residenti nel territorio dello Stato italiano, concorressero a formare il reddito complessivo, solo per l'importo eccedente la quota di 8.000 euro, franchigia stabilita dalla legge n. 289 del 2002 (legge finanziaria 2003).

La franchigia si è resa necessaria in quanto a norma dell'articolo 3 del testo unico delle imposte sui redditi di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 (TUIR), i soggetti residenti in Italia sono tassati su tutti i redditi posseduti, ovunque prodotti; quindi, è bene precisare che, se non contrariamente stabilito in eventuali accordi bilaterali, anche il reddito dei lavoratori frontalieri è assoggettato al pagamento delle imposte in Italia.

A seguito dell'abrogazione della lettera c) del comma 3 del medesimo articolo 3, che prevedeva l'esclusione dalla formazione del reddito Irpef dei redditi derivanti da lavoro dipendente prestato all'estero in via continuativa e come oggetto esclusivo del rapporto, i soggetti residenti in Italia che prestano lavoro dipendente all'estero sono soggetti ad imposizione in Italia su tali redditi. Dal momento che tale reddito subirà l'imposizione anche nello Stato estero della fonte,

in quanto erogato da un soggetto ivi residente, il lavoratore dipendente residente in Italia potrebbe incorrere in una doppia tassazione, che verrebbe solo in parte mitigata dal credito di imposta per le imposte pagate all'estero riconosciuto ai sensi dell'articolo 165 del citato TUIR.

La franchigia viene dunque garantita per mitigare l'imposizione fiscale dei lavoratori che potrebbero legittimamente spostare la propria residenza nel Paese limitrofo, trasferendosi nel luogo dove prestano la propria opera. Così facendo, l'Italia perderebbe definitivamente la propria podestà impositiva, mantenendola esclusivamente sui redditi prodotti dal lavoratore nel territorio dello Stato.

Successive disposizioni hanno prorogato la franchigia per gli anni dal 2004 al 2011. Specificatamente l'articolo 29, comma 16-sexies, del decreto-legge 29 dicembre 2011, n. 216, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 febbraio 2012, n. 14, sostituendo il comma 204 dell'articolo 1 della legge 24 dicembre 2007, n. 244, ha ridotto a 6.700 euro la suddetta franchigia per il 2012, da ultimo prorogata anche per il 2013 ai sensi della novella al medesimo comma 204 da parte dell'articolo 1, comma 549, della legge 24 dicembre 2012, n. 228 (legge di stabilità 2013).

Dopo anni di soluzioni temporanee applicate per andare incontro alle problematiche dei lavoratori frontalieri, è giunto ormai il momento di predisporre ed elaborare un progetto complessivo e duraturo, che non necessiti di reiterati interventi di proroga.

Ancora peggiore la situazione degli ex lavoratori frontalieri in pensione che non hanno mai usufruito della «franchigia», ancorché ridotta, e si vedono costretti a conteggiare nella formazione del reddito complessivo, anche l'intero ammontare della pensione percepita derivante dal lavoro frontaliero.

Per quanto riguarda i casi di malattia, maternità, cassa integrazione e disoccupazione si rimanda alle singole convenzioni di rati-

fica tra la Repubblica italiana e i Paesi confinanti sia per evitare le doppie imposizioni in materia di imposte sul reddito che per prevenire le possibili frodi fiscali con le modalità che sono già in vigore tra i Paesi interessati.

Nel merito, con il presente disegno di legge, si vuole evitare che tale disposizione sia di anno in anno inserita nelle manovre finanziarie, per darle invece la sicurezza e la forza di normativa autonoma e durevole e non continui ad essere sottoposta a una precarietà normativa.

In particolare, l'articolo 1 interviene aggiornando e mettendo a regime la franchigia di esenzione dall'imposta sul reddito dalle persone fisiche (IRPEF) in favore dei lavoratori frontalieri che prestano servizio nei territori confinanti con l'Italia e negli Stati limitrofi al territorio nazionale in via continuativa e come oggetto esclusivo del rapporto. Ai sensi del comma 1, il contribuente è soggetto a tassazione per la parte del reddito eccedente l'importo corrispondente al 65 per cento del reddito complessivi. È inoltre fissato il limite massimo della quota di esenzione, pari a 25.000 euro; un limite che prevede comunque una rivalutazione annuale sulla base degli indici dell'Istituto nazionale di statistica (ISTAT) ai fini della sterilizzazione del *fiscal drag*.

Il comma 2 prevede, inoltre, che i citati percettori dei redditi frontalieri non possono in nessun caso essere considerati fiscalmente a carico e, se richiedono prestazioni sociali agevolate alla pubblica amministrazione, sono comunque tenuti a dichiarare tali redditi all'ufficio erogatore della prestazione ai fini della valutazione della loro situazione economica.

Il comma 3, infine, stabilisce che la franchigia, diversamente da quanto avviene oggi, si applica anche ai redditi da pensione per la parte di quiescenza percepita dal lavoro frontaliero nonché nei casi di malattia, maternità, cassa integrazione guadagni e disoccupazione.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

(Disposizioni fiscali in favore dei lavoratori frontalieri)

1. Dal 1° gennaio 2014, il reddito derivante dal lavoro dipendente prestato all'estero in via continuativa ed avente esclusività del rapporto lavorativo, nei Paesi limitrofi all'Italia, operato da persone residenti sul territorio italiano, è oggetto di imposizione fiscale per la parte che riguarda il reddito eccedente l'importo corrispondente al 65 per cento del reddito complessivo. Il limite massimo della quota di esenzione è di 25.000 euro ed è rivalutato annualmente sulla base degli indici dell'Istituto nazionale di statistica (ISTAT).

2. I soggetti che usufruiscono delle agevolazioni di cui al comma 1 non possono in nessun caso essere considerati fiscalmente a carico e sono comunque impegnati a dichiarare i redditi all'ufficio erogatore della prestazione, ai fini della valutazione della loro situazione economica, se si avvalgono delle prestazioni sociali della pubblica amministrazione.

3. Le disposizioni dei commi 1 e 2 si applicano anche ai lavoratori frontalieri in stato di quiescenza pensionistica, rientranti nella categoria dei percettori di redditi da lavoro dipendente ai sensi dell'articolo 49, comma 2, lettera a), del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni. Le predette disposizioni si applicano altresì anche nei casi di malattia, maternità, cassa integrazione e disoccupazione.

Art. 2.

(Copertura finanziaria)

1. Ai maggiori oneri derivanti dall'attuazione dell'articolo 1, pari a 23,1 milioni di euro a decorrere dall'anno 2014, si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 139, della legge 24 dicembre 2012, n. 228

